



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 14 giugno 2014

Pubblica Amministrazione:

Sindacati Polizia, se Governo con provvedimento destabilizza sicurezza Paese e cittadini, i poliziotti dicono basta a doppi turni

Dopo cinque anni di blocco del contratto e del tetto salariale, aspetto quest'ultimo che ha menomato la funzionalità degli uffici e l'operatività delle Forze di polizia, dopo un "buco" di organico di oltre 40mila operatori e di fronte all'escalation dei crimini quali furti, scippi e rapine che hanno letteralmente minato ogni sicurezza dei cittadini dal nord al sud del paese, oggi il Governo con l'approvazione del decreto legge, inerente la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici della sicurezza e la reintroduzione del blocco del turn over al 20% delle cessazioni, sta per annientare ogni possibilità di difendere i cittadini e le Istituzioni dall'aggressione criminale.

Lo affermano in una nota i sindacati SIULP, SIAP-ANFP, SILP CGIL, CONSAP e Federazione UIL Polizia con la quale, nel commentare le devastanti anticipazioni contenute nei provvedimenti relativi alla riorganizzazione della P.A., centrale e periferica, all'esame del CDM odierno e con i quali l'esecutivo si appresta a chiudere circa 80 Questure, Prefetture e altrettanti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza oltre ad un non meglio specificato assorbimento della Polizia Penitenziaria e della Forestale in altri corpi di polizia, dichiarano di essere pronti ad ogni forma di protesta con mobilitazione generale permanente per scongiurare quella che definiscono una vera e propria caporetto della sicurezza del Paese.

Oggi, continuano i leaders dei Sindacati tutti gli sforzi dei poliziotti costretti ad operare anticipando di tasca propria le risorse necessarie per le riparazioni delle macchine o a volte anche per fare rifornimento, con orari assurdi sino ai doppi turni, come ad esempio per le scorte ai politici e alle tante, troppe persone che utilizzano questo sistema per mero status symbol o per garantire i controlli alle frontiere e per l'accoglienza degli immigrati che arrivano sulle nostre coste o per la vigilanza in ogni angolo del paese per la prevenzione e il soccorso pubblico in attesa di vedersi riconoscere il sacrificio e l'abnegazione sinora dimostrata verranno annullati per effetto di decisioni unilaterali, assurde e destabilizzanti anche per la stessa tenuta della sicurezza e della coesione sociale.

Chiudere 80 questure, altrettante prefetture e comandi provinciali, significa affermare che nel nostro Paese la sicurezza e il soccorso pubblico non hanno bisogno di poliziotti e di vigili del fuoco perché la criminalità non esiste e il dissesto idrogeologico dei nostri territori è solo un'invenzione degli addetti ai lavori che, conseguentemente verranno tagliati insieme alle chiusure dei presidi di legalità.

I poliziotti non ci stanno a tale scellerato piano e per far comprendere quanto sia importante e vitale il lavoro che svolgono, cominceranno dal disdire ogni impegno sindacale che ha previsto gli orari in deroga che permettevano i doppi turni a cominciare dalle tutele ai politici sperando, che così facendo ci si accorga che o si raddoppia il personale o si rinuncia alla sicurezza.

Roma 13 giugno 2014

Lanci di agenzia

PA: Sindacati Polizia, NO a chiusura Questure e Prefetture

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – "Dopo cinque anni di blocco del contratto e del tetto salariale, aspetto quest'ultimo che ha menomato la funzionalità degli uffici e l'operatività delle Forze di polizia, dopo un "buco" di organico di oltre 40mila operatori e di fronte all'escalation dei crimini quali furti, scippi e rapine che hanno

letteralmente minato ogni sicurezza dei cittadini dal nord al sud del paese, oggi il Governo con l'approvazione del decreto legge, inerente la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici della sicurezza e la reintroduzione del blocco del turn over al 20% delle cessazioni, sta per annientare ogni possibilità di difendere i cittadini e le Istituzioni dall'aggressione criminale". Lo affermano in una nota i sindacati Siulp, Siap-Anfp, Silp Cgil, Consap e Federazione Uil polizia-

I sindacati fanno riferimento alle "devastanti anticipazioni contenute nei provvedimenti relativi alla riorganizzazione della P.A., centrale e periferica, all'esame del Cdm odierno e con i quali l'esecutivo si appresta a chiudere circa 80 Questure, Prefetture e altrettanti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza oltre ad un non meglio specificato assorbimento della Polizia Penitenziaria e della Forestale in altri corpi di polizia" e dichiarano "di essere pronti ad ogni forma di protesta con mobilitazione generale permanente per scongiurare quella che definiscono una vera e propria caporetto della sicurezza del Paese".

P.A.: sindacati polizia, dl destabilizza sicurezza Paese

Pronti a mobilitazione contro chiusura questure e comandi

(ANSA) – ROMA, 13 GIU – Il decreto legge di riforma della P.A. all'esame oggi del Consiglio dei ministri, "destabilizza la sicurezza del Paese e sta per annientare ogni possibilità di difendere i cittadini e le Istituzioni dall'aggressione criminale". Lo denunciano i sindacati di polizia Siulp, Siap-Anfp, Silp Cgil, Consap e Federazione Uil Polizia.

Le organizzazioni definiscono "devastanti" le anticipazioni contenute nei provvedimenti relativi alla riorganizzazione della P.A., con i quali "l'esecutivo si appresta a chiudere circa 80 Questure, Prefetture e altrettanti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza oltre ad un non meglio specificato assorbimento della Polizia Penitenziaria e della Forestale in altri corpi di polizia".

I sindacati si dicono "pronti ad ogni forma di protesta con mobilitazione generale permanente per scongiurare quella che è una vera e propria caporetto della sicurezza del Paese".

Concorso 650 Allievi Agenti: reiterazione prova scritta

Riportiamo il testo della circolare pervenuta lo scorso 10 giugno dall'Ufficio Relazioni Sindacali in merito alla reiterazione della prova scritta a cui dovranno sottoporsi alcuni candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 650 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del D. L.gs legge 15 marzo 2010, n.66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.

"In relazione alla prova scritta di esame del concorso in oggetto indicato, svoltasi dal 27 al 29 maggio u.s., la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che a seguito del riscontro da parte della Commissione esaminatrice di una domanda errata, nel questionario somministrato nella seduta pomeridiana del 29 maggio u.s., è stata disposta la reiterazione della prova per i candidati che hanno partecipato alla predetta sessione d'esame, che verrà effettuata il 23 giugno p.v. presso l'Istituto per Ispettori di Nettuno.

E' stato precisato che saranno convocati i soli candidati che hanno conseguito la sufficienza o che potrebbero raggiungerla rispondendo correttamente alla domanda che formerà oggetto della prova reiterata; ciò in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 8, comma 8 del bando di concorso, è previsto il conseguimento del punteggio minimo di 60/100 per il superamento della prova.

L'esame consisterà nella somministrazione di una sola domanda della stessa materia d'esame e difficoltà di quella viziata, che è stata annullata. Il risultato di questa nuova verifica andrà ad aggiungersi a quello conseguito nella prima prova d'esame che è stato calcolato su 79, anziché 80 domande. Solo a termine della sopracitata reiterazione verrà redatta la graduatoria della prova scritta, che verrà resa disponibile sul sito www.poliziadistato.it, e sulla base della quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 9, del bando di concorso in argomento saranno ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali i soli candidati risultati idonei alla prova scritta e classificatisi tra i primi 1200 in ordine di merito, nonché tutti i candidati idonei che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo dei candidati compresi entro i limiti della predetta aliquota saranno ammessi in soprannumero."

Concorso interno a 1400 posti per accesso corso formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore – comunicazione durata prova preselettiva e numero quesiti da somministrare relativamente alla percentuale per ogni materia

In riferimento al concorso in oggetto indicato, si comunica che i questionari che saranno somministrati ai candidati per la prova preselettiva che si terrà dal 24 al 27 giugno c.a. saranno composti da n. 80 domande complessive divise in 16 per materia.

All'interno di ogni materia le domande saranno ordinate, come previsto dal bando di concorso, secondo un grado di difficoltà crescente, nel rispetto delle seguenti percentuali:

30% facili; 50% medie; 20% difficili.

In fase di correzione verranno attribuiti differenti punteggi in relazione alla difficoltà della domanda ed alla risposta fornita dal candidato secondo i seguenti criteri:

	Risposta esatta	Risposta errata	Risposta omessa
FACILE	24/100	8/100	10/100
MEDIA	27/100	9/100	11/100
DIFFICILE	30/100	10/100	12/100

La durata di ogni sessione della prova preselettiva sarà di 90 minuti.

730-2014: tempistica pagamenti

Riportiamo il testo della circolare emanata dal Servizio T.E.P. in merito al pagamento dei conguagli derivati dai rimborsi risultanti dalla compilazione del modello 730

“Ai fini dell'informazione alle OO.SS. della Polizia di Stato, si rappresenta che a breve saranno fornite ai Reparti le informazioni circa le tempistiche stabilite per il corrente anno in merito ai rimborsi di cui all'oggetto. In particolare si fa presente che con D.P.C.M. 3 giugno 2014, pubblicato sulla G.U. del 4 giugno 2014, è stato previsto il differimento del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e la successiva trasmissione dei risultati contabili da parte dei Caf-dipendenti e dei professionisti abilitati.

La scadenza originariamente prevista per il 1 o luglio 2014 per l'invio delle citate risultanze contabili all'Agenzia delle Entrate è stata ora prorogata al prossimo 8 luglio.

Pertanto, tenuto conto della scadenza di cui sopra, si informa sin d'ora che, in considerazione delle tempistiche necessarie al Centro Elettronico per le elaborazioni stipendiali del mese di luglio p. v. i conguagli sulle retribuzioni del personale della Polizia di Stato, qualora le risultanze contabili non pervengano con sufficiente anticipo rispetto alla chiusura delle transazioni, dovranno essere effettuati con il cedolino stipendiale di agosto p.v..”

Utilizzo buoni pasto per servizi di scorta treno a lunga percorrenza

Riportiamo il testo della circolare n.557/RS/557/RS/01/10012 del 12 giugno 2014 dell'Ufficio Relazioni Sindacali relativa all'utilizzo dei buoni pasto per i servizi di scorta treno a lunga percorrenza previsti dalla convenzione tra Ministero dell'Interno e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

“Con riferimento alla tematica relativa all'oggetto, si rappresenta che la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha comunicato quanto segue.

Preliminarmente è stato sottolineato che le modalità di fruizione dei buoni pasto per il personale della Polfer sono analoghe a quelle in uso per il personale FS, poiché unica è la procedura amministrativo-contabile finalizzata a garantire il controllo e la verifica delle fasi di rendicontazione delle spese sostenute dal Gruppo FS.

Il buono pasto viene assegnato esclusivamente agli agenti della Polizia ferroviaria che effettuano scorta a lunga percorrenza, dunque fuori dalla sede compartimentale, durante le fasce orarie 12-14 e/o 19/21. Detti buoni consentono di fruire del pasto (pranzo o cena- non cumulabili) presso alcuni esercizi convenzionati che la competente articolazione del Gruppo FS provvede a comunicare alla suddetta Direzione Centrale.

Il mancato utilizzo del buono pasto, a prescindere dalle possibili cause o motivazioni, comporta la restituzione dello stesso, anche in considerazione della impossibilità di riutilizzarlo in tempi successivi e/o per un servizio diverso da quello per cui è stato emesso.

E' stato rappresentato, altresì, che al fine di risolvere particolari situazioni in cui il personale della Polfer non ha potuto fruire dei buoni pasto per cause indipendenti dalla sua volontà (sciopero/chiusura non preannunciata dell'esercizio convenzionato, ritardo del treno, ecc.), il competente Ufficio ha interessato il Gruppo FS per l'emissione, in via eccezionale ed in deroga alle relative procedure interne, di buoni pasto utilizzabili anche nella stessa sede di appartenenza, e/o in via cumulativa, e/o a prescindere dall'espletamento del servizio di scorta.”

Indennità di buonuscita: diritto a percepirla dei familiari

Rispondendo ai vari quesiti giunti, riportiamo di seguito un caso specifico che chiarisce chi sono i beneficiari della buonuscita e la misura spettante in caso di morte prematura:

“Caro amico, nel tuo caso essendo con tuo fratello anche orfani di madre, a seguito del decesso di tuo padre in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, maturata fino a quel momento, viene suddivisa in parti uguali, dato il concorso tra due orfani (nel Vostro caso è pari al 50% ciascuno), per completezza d'informazione ti comunico l'articolo di legge che regola tale Istituto: (art. 5 DPR n. 1032/1973).

Art. 5: Indennità spettante ai superstiti.

In caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle.

Al coniuge superstite con orfani minorenni spetta l'indennità intera, salvo quanto previsto dal comma seguente.

Se con il coniuge superstite concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali, comunque, il coniuge superstite non abbia la rappresentanza legale ovvero orfani maggiorenni, l'indennità è ripartita come segue:

- se concorre un solo orfano, nella misura del 60 per cento al coniuge superstite e del 40 per cento all'orfano;
- se concorrono più orfani, nella misura del 40 per cento al coniuge superstite e del 60 per cento, in parti uguali, agli orfani.

Per la determinazione delle quote previste dal comma precedente, si considerano concorrenti anche gli orfani minorenni non indicati nel comma stesso; le loro quote sono attribuite al coniuge superstite.

Nel caso di concorso tra orfani soli o tra fratelli e sorelle, l'indennità è suddivisa in parti uguali; se i superstiti aventi diritto sono i genitori, l'indennità è attribuita al padre; si fa luogo, tuttavia, alla suddivisione in parti uguali nel caso in cui la madre, all'atto del decesso del dipendente, vivesse effettivamente separata dal marito senza riceverne gli alimenti.

PS: Invece nel caso di decesso dopo il collocamento a riposo, la somma maturata a titolo di indennità di buonuscita entra a far parte dell'asse ereditario come ogni altro bene, e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari secondo le norme che regolano la successione.

Secondo la normativa vigente, l'indennità di buonuscita deve essere pagata entro 105 giorni della morte del dante causa (tuo padre), avvenuta in gennaio 2014, il pagamento avviene fino a 50.000 euro lordi quale prima rata e 12 mesi dopo la prima rata la restante indennità

Causa di servizio competenze C.M.O. e Comitato Verifica pensioni privilegiate

Un'interessante sentenza del Tar Basilicata (sentenza n. 246/2014) chiarisce gli ambiti di ripartizione delle competenze tra la C.M.O. ed il Comitato per la verifica delle pensioni privilegiate in materia di Causa di servizio.

Alla Commissione Medica Ospedaliera spetta il giudizio diagnostico sulle infermità e lesioni denunciate dal pubblico dipendente e, per il caso che da esse siano residuati postumi invalidanti a carattere permanente, l'indicazione della categoria di menomazioni alle quali essi devono ritenersi ascrivibili.

Diversamente, il Comitato di Verifica sulle cause di servizio ha il differente compito di accertare l'esistenza di un nesso causale fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l'attività lavorativa da lui svolta.

In altri termini, il Comitato di verifica non dispone, nel quadro normativo di riferimento, di autonome competenze in ordine alla diagnosi della infermità lamentate dall'istante, o alla eventuale riconducibilità di esse ad una data categoria di menomazioni: si tratta, come si è detto, di attività rimessa in via esclusiva alla Commissione medico ospedaliera, mentre incombe sul Comitato l'obbligo di tener ferma la diagnosi effettuata (cfr. C.d.S., sez. V, 28 maggio 2010 n. 3411).

Per tali ragioni il Tar ha ritenuto che ogni eventuale censura relativa all'operato della predetta Commissione vada fatta valere in giudizio nei termini di rito, ovvero sia proponendo tempestivo ricorso direttamente avverso il relativo verbale, posto che quest'ultimo reca un giudizio diagnostico definitivo ed assume portata immediatamente ed autonomamente lesiva degli interessi del richiedente.

All'uopo è risultato decisivo il fatto della mancata impugnazione del verbale emesso dalla Commissione medico ospedaliera parte di un dipendente della Polizia di Stato.

La sentenza, inoltre, ribadisce il principio che specularmente a quanto previsto con riguardo all'attività del Comitato di verifica per le cause di servizio, anche le valutazioni ed il conseguente giudizio espresso dalla Commissione medica ospedaliera sono sindacabili in sede giurisdizionale soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonché per

palese difetto di istruttoria e di motivazione, non potendosi invece tale sindacato estendere al merito delle valutazioni medico-legali dell'amministrazione (cfr. TAR Puglia, sez. II, 14 giugno 2013, n. 970); pertanto se le valutazioni della Commissione sono supportate da un adeguato corredo istruttorio e motivazionale, dal quale non emergono macroscopici vizi procedurali o logici, allora il giudizio della Commissione appare coerente con i risultati dell'istruttoria esperita e non può essere sindacato nella misura in cui esprime un apprezzamento fondato sull'impiego di regole tecnico-scientifiche a risultato opinabile, al quale peraltro il ricorrente si limita a contrapporre la propria altrettanto opinabile valutazione tecnica.

Con riguardo all'aspetto tecnico, fermo restando che le eventuali diverse conclusioni risultanti da perizie di parte non sono idonee a confutare l'attendibilità del giudizio della CMO (C.d.S., Sez. I, decisione n. 04725/2012 del 10 novembre 2012),

Infine, la sentenza si sofferma sul problema dell'allegazione probatoria affermando il principio che "per ottenere il riconoscimento della causa di servizio non basta allegare disagi di ordine fisico e psichico, riferiti ad un livello continuativo di responsabilità rimesse al dipendente, incluse quelle correlate alla guida di mezzi speciali quali blindati ed autobus, o il condurre per anni veicoli in servizio operativo in seno all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (volanti -113 pronto intervento), o al servizio presso la DIGOS con compiti di natura prevalentemente investigativa, turni diurni e notturni, sovente svolti in difficili condizioni climatiche, nonché molteplici servizi di ordine pubblico in occasioni di scioperi e manifestazioni di varia natura. Al fine di giungere al riconoscimento medico legale del nesso tra malattia ed occasione di servizio, occorre dimostrare l'eccezionalità seriale dei compiti svolti rispetto agli ordinari compiti tipici dell'impiego e la loro relazione, anche concausale, con l'insorta infermità.

Di contro, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, eccezionalmente gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 11 dicembre 2013 n. 4817, TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 12 novembre 2013 n. 5052; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 26 settembre 2013, n. 2315; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 12 giugno 2013, n. 649; Cons. Stato, 11 maggio 2007, n. 2274).

Maternità: il SIULP incontra il Dipartimento per chiarire quando le gestanti hanno l'obbligo di portare l'arma

Si è tenuto un incontro tra la Segreteria Nazionale, la struttura provinciale di Venezia ed i vertici del Dipartimento della P.S., nella persona del Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali, del Direttore dell'Ufficio Legislativo, quello delle Risorse Umane, degli Affari Generali e della Direzione Centrale di Sanità, al fine di ricercare una soluzione condivisa e uniforme sul territorio nazionale, per la nota problematica connessa al porto e alla custodia dell'armamento individuale di servizio da parte degli operatori della Polizia di Stato di sesso femminile, nel periodo pre e post partum.

In tale contesto il SIULP ha depositato alcune copie di un dossier di 500 pagine, in cui è stata raccolta tutta la normativa a cui fa riferimento il nostro regolamento di servizio, partendo dalla nota circolare del Capo della Polizia del 25 gennaio 1991, ad oggi. Nella raccolta, elaborata dalla Segreteria di Venezia, sono stati altresì inclusi i pareri e le delibere intercorse nel tempo dai vari organi intervenuti nel merito (Direzione Provinciale del Lavoro, TAR, Ufficio Centrale Ispettivo, Direzione Centrale di Sanità, Direzione Centrale per gli Affari Generali, Direzione Centrale delle Risorse Umane ecc.), in relazione all'attività sino ad oggi svolta sul territorio dal SIULP, evidenziando le molte contraddizioni riscontrate, fermo restando l'evidente lacuna normativa che ancora oggi non consente all'Amministrazione di disarmare gli operatori di polizia in servizio attivo.

Al termine dell'incontro, tutti i presenti hanno condiviso le tesi del SIULP, considerando improcrastinabile l'esigenza di ricercare una pratica ed immediata soluzione alla problematica esposta, impegnandosi di verificare:

- 1) la soluzione giuridica attraverso l'Ufficio Legislativo;
- 2) il confronto con le procedure attuate dalle altre Forze di Polizia;
- 3) la possibilità di richiedere un parere al Consiglio di Stato, sulla base di recenti sentenze.

Sarà cura della Segreteria Nazionale informarvi sugli sviluppi della vertenza.

Sblocco del tetto salariale

Ci pervengono numerose richieste informazioni e chiarimenti in ordine al possibile sblocco dell'assegno di funzione e delle altre indennità ricomprese nel "tetto salariale".

Come abbiamo già avuto modo di precisare dalle pagine di questo notiziario flash, nel Documento di programmazione economica e finanziaria appena licenziato dal Governo, è contenuta la previsione dello sblocco del tetto salariale (retribuzioni individuali e promozioni congelate al 2010) e della non reiterazione del blocco dei rinnovi contrattuali.

Si tratta di un segnale importante, necessario e innovativo che inverte il trend negativo e riconosce la centralità della sicurezza e la funzione strategica del personale che opera per garantirla.

Certo, come abbiamo già chiarito, non è possibile desumere l'entità degli appostamenti finanziari atteso che il DEF è solo un documento di indirizzo rispetto alla politica economica dell'esecutivo, ma è anche vero che la strada indicata nel documento di programmazione economica finanziaria sembra non lasciare dubbi sulla volontà politica di non voler rinnovare il blocco che dura da ben cinque anni.

Peraltro, lo stesso Ministero dell'Economia e Finanze ha ribadito come nel DEF non vi sia alcuna previsione di ulteriore blocco del rinnovo contrattuale.

Ora si tratta di attendere il varo della Legge di stabilità di quest'anno; confidando che nella stessa vi siano gli stanziamenti delle risorse per dare corso ai rinnovi contrattuali per il triennio 2015-2017.

Nel frattempo, grazie a finanziamenti già assegnati (235 milioni) vedremo come attribuire sul secondo livello contrattuale, l'equivalente delle spettanze frustrate dal tetto salariale, per intero o anche in parte, agli interessati.

Sostituto Direttore Tecnico e nomina al ruolo direttivo speciale dopo il congedo

Ci scrive un collega collocato a riposo in data 15.12.2011 per fisica inabilità con la qualifica di Sost. Direttore Tecnico. Chiede di conoscere se spetti anche al Sostituto Direttore Tecnico l'inquadramento nel ruolo speciale dei Direttori tecnici il giorno dopo il collocamento in quiescenza, in analogia ai Sostituti Commissari del ruolo ordinario.

L'estensione del beneficio previsto per i Sostituti Commissari non è previsto normativamente nel senso che non c'è una disposizione legislativa espressa in tal senso, e per tale ragione, sinora non vi è stato alcun inquadramento di questo tipo.

Tuttavia il SIULP ha sollevato la questione in riferimento al principio generale contenuto nel DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 197 che estende ai ruoli tecnici, in quanto compatibili, l'applicazione delle disposizioni relative al ruolo ordinario.

Si è così avviato un procedimento che dovrebbe condurre alla definizione della questione. Il SIULP ritiene che non vi siano particolari motivi per negare un beneficio che non ha alcun costo economico e continuerà ad adoperarsi per eliminare quello che appare solo un'ingiustificata disparità di trattamento in danno degli appartenenti ai ruoli tecnici.

I cumuli dei periodi di aspettativa

Ci vengono chiesti chiarimenti al riguardo della disciplina dei cumuli dei periodi di aspettativa. Per gli appartenenti alla Polizia di Stato il collocamento in aspettativa può essere decretato:

- 1. Per infermità**
- 2. Per motivi di famiglia**
- 3. Per mandato amministrativo o politico**
- 4. Per motivi sindacali**
- 5. Per la frequenza di corsi**
- 6. Speciale ex articolo 3 DPR 16 aprile 2009 n. 51**

Il limite massimo è di 18 mesi consecutivi. Per configurare una soluzione di continuità e scongiurare il raggiungimento del limite previsto, occorre che tra due periodi di aspettativa intercorra un intervallo di un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. Periodi di congedo ordinario o straordinario non possono essere considerati quali servizio attivo.

Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

I periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa fino a completa guarigione clinica.

Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa ex articolo 3 DPR 16 aprile 2009 n. 5, fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre

i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa, come vedremo, non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.

La durata complessiva dell'aspettativa per infermità e per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Ai fini del computo del periodo massimo di aspettativa consentita, ai sensi dell'articolo 70 del testo unico n. 3/1957 vanno sommate tra loro solo le aspettative concesse per infermità e per motivi di famiglia, escludendo le assenze per campagna elettorale, per mandato amministrativo o parlamentare, nonché le aspettative per motivi sindacali e per frequenza corsi.

Non sono cumulabili con l'aspettativa istituti autonomi quali l'interdizione anticipata dal lavoro, il congedo di maternità di cui al T.U. nr. 151/2001 nonché il congedo parentale. In particolare, per quel che concerne il congedo parentale occorre evidenziare che nel caso il congedo venga fruito tra due periodi di aspettativa per infermità, detta assenza non si configurerà utile al fine dei tre mesi di servizio attivo necessari per non sommare tra loro più periodi di aspettativa (circolare 333-A/9807.F. del 15 luglio 2003).

Il dipendente che supera il periodo massimo previsto per l'aspettativa e risulta non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato dal servizio ove non sia possibile utilizzarlo a domanda in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

www.eurocqs.it Numero Verde
800 754445



CONFRONTA I NOSTRI TASSI

PERCHI UN PRESTITO?

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 24/2014 del 14 giugno 2014

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 445213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati